

implicazioni negative che detto impianto potrebbe avere particolarmente nella piana di Sibari, considerate le vocazioni di sviluppo agricolo e turistico della stessa;

se siano stati acquisiti i pareri del comune di Cassano Ionio e di altri Enti Locali eventualmente interessati, delle Sovrintendenze ai beni ambientali ed ai beni archeologici;

quale sia stato il parere della Regione Calabria le cui competenze in materia di energia sono particolarmente rilevanti e vincolanti. (4-04219)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta scritta:

ROMELE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel 1998 l'Ipab « Istituto Santa Maria in Aquiro » manifestava la volontà di procedere alla vendita di Palazzo Rivaldi, sito in Roma, via del Colosseo n. 43/44;

in seguito a tale manifestazione di volontà, la fondazione San Raffaele del Monte Tabor, conduttrice dell'immobile dal 1991, dichiarava di essere titolare del diritto di prelazione nell'acquisto di Palazzo Rivaldi, formalizzando una serie di proposte di acquisto al consiglio di amministrazione dell'Ipab;

il ministero per i beni e le attività culturali, alla notizia da parte dell'istituto di voler vendere l'immobile, dichiarava di voler esercitare il diritto di prelazione legale riconosciuto dall'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939 in quanto bene di interesse culturale e storico, procedendo ad una perizia per la determinazione del valore economico del bene immobile fisato in 10 miliardi di vecchie lire;

successivamente, non avendo l'Ipab dato ulteriore corso alle procedure per la

vendita, la fondazione conveniva in giudizio l'istituto chiedendo il trasferimento giudiziale della proprietà del bene;

aveva inizio un'estenuante contenzioso, che trovava soluzione in un accordo transattivo tra l'Ipab e la fondazione, in cui il primo si impegnava a vendere all'asta l'immobile riconoscendo la prelazione alla fondazione, prevedendo in caso di inadempimento la soluzione della controversia in via arbitrale;

in seguito all'inerzia dell'Ipab nel dare seguito all'asta, la fondazione promuoveva il giudizio del collegio arbitrale che, con lodo datato 2000, condannava l'Ipab a tenere l'asta per la vendita e a riconoscere alla fondazione la prelazione all'acquisto;

il lodo arbitrale, impugnato per nullità della clausola compromissoria, veniva sospeso dalla Corte d'Appello di Roma che riconosceva la legittimità della domanda dell'Ipab e stabiliva che nessuna prelazione va riconosciuta alla fondazione;

sembra ora che l'attuale gestione commissariale dell'Ipab intenderebbe riconoscere alla fondazione San Raffaele del Monte Tabor il diritto di prelazione sull'acquisto di Palazzo Rivaldi per un valore economico pari a soli 6 milioni di euro, tutto ciò in contrasto con le precise posizioni assunte negli ultimi anni dal consiglio di amministrazione dell'Ipab e in violazione del diritto di prelazione *ex lege* spettante al ministero per i beni e le attività culturali —:

quali siano le ragioni per le quali il ministero dei beni e delle attività culturali non abbia fino ad oggi esercitato il diritto di prelazione legale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 490 del 1999;

se, in relazione ai suddetti comportamenti sia stata interessata dell'intera vicenda la procura generale presso la Corte dei conti. (4-04203)

REALACCI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza che l'amministrazione comunale di Ostuni, in data 13 novembre 2001, protocollo n. 59, ha rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999 l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una bretella di collegamento tra il corso Vittorio Emanuele II — antica consolare borbonica risalente al 1840 — e gli orti sottostanti, area di notevole interesse storico, archeologico e ambientale;

in data 10 gennaio 2002 il sovrintendente reggente ai beni artistici della Puglia, rilascia il nulla-osta paesaggistico per la realizzazione della bretella;

tale nulla-osta è stato rilasciato a seguito del parere positivo dell'architetto Giovanni Matichecchia, sovrintendente per le province di Brindisi e Taranto, attualmente agli arresti domiciliari;

per realizzare tale progetto si devono demolire una piazza panoramica i sottostanti ambienti voltati risalenti alla metà dell'800 e costituenti le vecchie stalle dell'annesso palazzo Tanzarella-Cenci, attualmente sede del comando di polizia municipale di Ostuni;

in data 10 luglio 2001 l'allora sovrintendente capo architetto Mario De Cunzo, ha inviato all'architetto Giovanni Matichecchia, alla procura della Repubblica di Brindisi, al Comando dei carabinieri e al Ministro per i beni e le attività culturali, una nota con la quale gli chiede formalmente di «...effettuare i più attenti controlli e predisporre, se necessario, provvedimenti repressivi...» in ordine alla realizzazione della bretella;

in conseguenza di questa presa di posizione il progetto per la realizzazione della bretella è stato accantonato;

a fine 2001, l'architetto Mario De Cunzo, lasciava il proprio incarico e veniva

sostituito dall'architetto Tomaiuoli, con l'incarico di facente funzioni di sovrintendente capo;

l'architetto Tomaiuoli, nel settembre 2002, concedeva il proprio nulla-osta per la realizzazione dell'asse viario, considerando come recepite dal progetto le prescrizioni relative alle dimensioni dell'asse viario e al divieto di demolizione degli ambienti voltanti sottostanti la piazza;

a causa del mancato recepimento da parte dell'amministrazione comunale di Ostuni di tali prescrizioni, il leggero ampliamento di un tracciato viario esistente relativo al tratto stradale posto a valle della bretella di collegamento e attraversante tutta l'area degli orti, diventa un vero e proprio raddoppio stradale, per giunta da realizzarsi in un'area vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 a poche decine di metri dalle mura dell'abitato storico di Ostuni —:

se il Ministro per i beni e le attività culturali ritenga opportuno un suo immediato intervento per verificare la legittimità delle autorizzazioni concesse al fine di evitare la realizzazione di un'opera inutile e dispendiosa, non voluta dalla gran parte dei cittadini di Ostuni, e distruttiva dell'immagine della città.
(4-04214)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta scritta:

DANIELE GALLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a palese risalto della differenza di operatività tra *partner* europei, si rileva, ad esempio, come in nazioni come Spagna ed Irlanda o grandi regioni autonome come la Scozia, un'impresa riceve l'autorizzazione ad iniziare l'attività industriale in un massimo di 45 giorni, in Italia, viceversa, le imprese sono assoggettate a tempistiche